



CITTÀ DI LEGNAGO

Settore 1°Affari Generali, legali servizi sociali culturali e informativi comunali

Ufficio Servizi Sociali

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)

Tel. 0442634898 - 0442634808

E-mail : info@comune.legnago.vr.it

Pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net

Codice IPA: c_e512

Codice Fiscale: 00597030238

web: www.comune.legnago.vr.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI FORNITURA PASTI CALDI PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E/O IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' PERIODO 01.09.2025 – 31.08.2030

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto il servizio di preparazione dei pasti presso il centro di cottura del Fornitore a favore di persone anziane o in situazioni di disagio sociale residenti nel Comune di Legnago.

Comprende il solo pranzo e dovrà essere garantito secondo il seguente calendario:

- Pasti a domicilio: per tutti i giorni della settimana (domenica e festività incluse, anche infrasettimanali);
- Pasti Centro Diurno Anziani: dal lunedì al venerdì (sabato, domenica e festività escluse, anche infrasettimanali).

Il numero di pasti da produrre è quantificabile in via presuntiva in giornalieri:

- n. 50/55 pasti a domicilio;
- n. 10/15 pasti al Centro Diurno Anziani.

Art. 2 – Carattere del servizio

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico" e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato.

La ditta affidataria si obbliga a rispettare e a far dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12/6/1990 n. 146 "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali".

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore, si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo della ditta, che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

Art. 3 – Durata

La durata del contratto è fissata dal **1 settembre 2025 al 31 agosto 2030**, salvo che si renda necessario il differimento del termine iniziale per la conclusione delle procedure gara.

Nelle more di stipula del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere per motivate ragioni, ai sensi dell'art 17 comma 8 del D. Lgs. 36/2023, l'esecuzione anticipata del contratto. Se allo scadere del termine naturale dell'appalto, l'Amministrazione Comunale non avesse ancora concluso il procedimento per la nuova aggiudicazione del servizio, la stessa si

riserva la facoltà, ai sensi del comma 11 dell'art. 120 D. Lgs. n. 36/2023, di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di gara alle medesime condizioni contrattuali, per un massimo di 6 mesi.

In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, o alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione appaltante.

Qualora nel periodo considerato, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 4 aprile 2024, dovesse prendere avvio l'esercizio della funzione socio-assistenziale attraverso una stabile organizzazione dell'Ambito Territoriale Sociale e, conseguentemente, adottare un nuovo sistema di gestione del servizio, l'appalto potrà essere interrotto ed il contratto potrà essere risolto senza alcun indennizzo al Fornitore per il mancato guadagno.

Art. 4 – Importo dell'affidamento

L'importo complessivo presunto dell'appalto per l'intero periodo è pari a € 425.000,00 oltre IVA di legge, così determinato € 5,00/pasto x n. 17.000/pasti annui.

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.lg. 81/2008 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale dell'Amministrazione Comunale e quello dell'appaltatore.

Il numero di pasti da produrre è quantificabile in via presuntiva in giornalieri:

55 (cinquantacinque) pasti per servizio a domicilio x 365 giorni/anno;

12 (dodici) pasti per centro diurno anziani x 261 giorni/anno.

Tale stima è da considerarsi presunta. Non è quindi da considerarsi vincolante per le parti contrattuali in quanto il reale ammontare complessivo del servizio è condizionato dall'effettiva richiesta da parte degli utenti e potrà quindi variare, sia in diminuzione che in aumento. In ogni caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a svolgere il servizio anche per un ammontare complessivo inferiore o maggiore alle stesse condizioni di cui all'offerta economica presentata in sede di appalto senza nessuna altra pretesa.

Art. 5 – Centro di produzione pasti

La somministrazione dei pasti deve avvenire immediatamente e successivamente alla loro produzione, preparazione e confezionamento.

E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di avere in disponibilità od impegno contrattuale ad avere tale disponibilità prima dell'inizio del servizio e per tutta la durata dello stesso, un proprio Centro di produzione pasti con capacità di produzione adeguata all'entità del presente appalto, che dovrà essere ubicato in una località distante non più di 30 minuti, calcolati sulla base del percorso stradale (distanza dal Centro produzione pasti al Municipio di Legnago, calcolata mediante l'utilizzo delle mappe di cui al portale www.google.it. opzione Mappe – Indicazioni stradali).

Art. 6 - Oneri inerenti il servizio

Sono posti a carico del Fornitore i seguenti oneri:

- a) acquisto, stoccaggio e corretta conservazione delle materie prime e di tutti gli altri prodotti da utilizzare per la preparazione dei pasti e per l'esecuzione del presente capitolato, nel quantitativo che consenta la perfetta conservazione degli stessi;

- b) preparazione, cottura e confezionamento dei pasti nel rispetto dei menù e delle tabelle dietetiche allegata all'offerta presentata in fase di partecipazione alla procedura di appalto;
- c) tenuta di un registro giornaliero dei pasti consegnati;
- d) rilevazione delle consegne quotidiane dei pasti e relativa rendicontazione al Comune;
- e) dotazione di divise e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui al D.Lgs. n. 81/08 s.m.i al personale impiegato nell'espletamento del servizio;
- f) realizzazione di tutte le proposte e progetti di servizi aggiuntivi contenuti nel progetto tecnico-qualitativo presentato in sede di offerta, approvato e concordato con l'Amministrazione comunale;
- g) effettuazione delle analisi obbligatorie previste dal capitolato;
- h) acquisizione delle prenotazioni giornaliere secondo quanto previsto al successivo articolo 11;
- i) elaborazione di report riepilogativi, distinti per tipologia di utenza, relativi alla consegna dei pasti nonché ad altri dati che potranno essere richiesti dall'Amministrazione Comunale;
- j) collaborazione con il Comune nella realizzazione di indagini statistiche e conoscitive relative al servizio in appalto;
- k) gestione completa, per ogni utenza a domicilio, del sistema di autocontrollo igienico ai sensi del Regolamento CE 852/2004;
- l) ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente Capitolato.

Art. 7 - Sistema di autocontrollo igienico (HACCP)

Il Fornitore deve operare in conformità al Reg. CE 852/2004 per quanto riguarda l'igiene dei prodotti alimentari e l'attuazione del sistema di autocontrollo secondo i principi del sistema Hazard Analysis and Critical Control Points (H.A.C.C.P.) stabiliti dal Regolamento e deve operare in conformità a quanto disposto dal Reg. CE n. 178/2002 riguardo la rintracciabilità degli alimenti trattati nonché successive regolamentazioni, disposizioni normative nazionali o regionali con riferimento a tutti i prodotti alimentari reperiti sul mercato e forniti al Comune.

Il Fornitore deve garantire la scrupolosa applicazione di dette normative anche per i propri fornitori e/o eventuali intermediari commerciali.

Per l'espletamento del servizio nel suo complesso il Fornitore deve dotarsi di uno specifico piano di autocontrollo ai sensi della vigente normativa concernente la sicurezza dei prodotti alimentari, in ogni fase del servizio compreso il confezionamento, e garantire che siano applicate, mantenute ed aggiornate le opportune procedure, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema H.A.C.C.P. Nel caso in cui il sistema di autocontrollo e le relative verifiche analitiche non siano ritenute adeguate dalle competenti autorità sanitarie, la Ditta dovrà provvedere alle modifiche del piano, adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità.

Art. 8 – Preparazione, cottura dei pasti, confezionamento, menù e diete speciali, norme per l'igiene

Per la preparazione e cottura dei pasti l'appaltatore dovrà fare riferimento alle "Linee di indirizzo per la Ristorazione nelle strutture assistenziali extraospedaliere" approvate con DGRV n. 161 del 22.02.2022. Le materie prime devono essere conformi ai requisiti minimi obbligatori contenuti nei CAM di cui al D.M. 10 marzo 2020 (G.U. n. 90 del 4 aprile 2020), nonché alle disposizioni normative vigenti e alle condizioni migliorative proposte dalla Ditta in sede di gara, che si intendono qui tutte richiamate.

Il Fornitore è tenuto ad osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:

- le vaschette monoporzione dovranno essere inserite in idonei contenitori termici, per i quali la ditta aggiudicataria dovrà fornire schede tecniche atte a documentare il mantenimento delle temperature;
- è richiesto che i contenitori interni delle pietanze siano a perdere e sigillati con termosigillatrice, in modo da renderli igienicamente più sicuri evitando manipolazioni, travasi, e movimentazione dei contenitori sporchi da lavare;

I menù dovranno essere articolati in menù invernale e menù estivo, su almeno quattro settimane e dovranno essere sottoposti alla validazione del SIAN. Il menù invernale inizia indicativamente nel mese di ottobre per terminare indicativamente nel mese di aprile.

I menù potranno, nel periodo contrattuale, subire tutte le variazioni che il Comune, anche su proposta dell'utenza, sentito il parere vincolante del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda ULSS competente, riterrà opportuno apportare. In questo caso il Fornitore dovrà garantire, alle stesse condizioni di prezzo, anche in presenza di variazioni qualitative e quantitative nell'approvvigionamento delle derrate, la predisposizione di menù diversi.

Inoltre, dovrà fornire:

- *diete leggere*, a semplice richiesta degli utenti da formularsi almeno il giorno precedente;
- *diete speciali*, a seguito di richieste documentate da certificazione sanitaria, per particolari patologie (ad esempio per utenti diabetici, disfagici, ecc.);
- *diete legate a particolari convinzioni religiose o culturali*: si potranno richiedere diete particolari che rispettino le convinzioni religiose o culturali del soggetto.

Le diete sopra indicate che dovranno essere redatte da dietisti incaricati dalla ditta aggiudicataria, devono essere trasportate in appositi contenitori termici monoporzione, idonei a mantenere la temperatura prevista dalla vigente normativa per i cibi cotti, forniti dalla Ditta appaltatrice e contrassegnati esclusivamente mediante etichetta adesiva. Nessun costo aggiuntivo verrà addebitato al Comune per la preparazione e la distribuzione delle diete suddette.

I pasti dovranno essere composti da alimenti freschi, caldi e freddi, comprensivi di:

primo piatto - secondo piatto - contorno - frutta – pane (circa gr.120) - l.0,50 d'acqua gassata o naturale.

I pasti devono essere confezionati nella stessa mattinata del consumo e il tempo che intercorre tra il termine di cottura e l'inizio del consumo non deve superare i 120 minuti.

Tutte le lavorazioni effettuate nel centro cottura devono essere preparate nello stesso giorno della distribuzione, fatta eccezione esclusivamente per le seguenti:

- mondatura, affettatura, porzionatura, battitura, legatura e spaziatura delle carni a crudo (segue conservazione a +4°C);
- pelatura di patate e carote (segue conservazione a +5°/10°C in contenitori chiusi con acqua pulita, eventualmente acidulata);
- cottura di torte casalinghe non a base di crema (conservazione in luogo asciutto e riparato);
- cottura di budini, arrostiti, brasati di carne bovina, ragù per pasticcio, polpette, solo in presenza di abbattitore di temperatura (abbattimento entro 30 minuti dalla cottura, raggiungimento di +10°C al cuore del prodotto entro 1-2 ore, mantenimento refrigerato a +4°C in contenitori coperti).

In occasione delle festività di Natale, Capodanno, Pasqua, il Fornitore dovrà predisporre dei menù particolari, comprensivi di dolce e biglietto di auguri, senza che ciò comporti alcun onere per il Comune prevedendo piatti tipici/tradizionali, rinnovandoli di anno in anno, allo scopo di migliorare la gradibilità del pasto.

Nel giorno del compleanno dell'utente il pasto dovrà essere comprensivo di dolce e

accompagnato da un biglietto di auguri, senza oneri per il Comune.

Una copia del menù dovrà essere distribuita all'utente all'inizio dei menù estivo e invernale.

I piatti dovranno essere variati, evitando la ricomparsa dello stesso nell'arco di quattro settimane e prevedendo anche piatti della tradizione veneta.

Non devono in alcun caso essere utilizzati:

- conservanti ed additivi chimici nella preparazione dei pasti;
- residui dei pasti dei giorni precedenti;
- prodotti derivanti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati) o che contengono O.G.M.;

In alcuni casi potrebbe essere richiesto che il cibo venga macinato al fine di facilitare utenti con difficoltà di masticazione. In tal caso il Fornitore tali operazioni senza variazione alcuna del corrispettivo pattuito.

Per l'igiene si precisa quanto segue:

- obbligo da parte degli operatori di rispettare i principi di corretta prassi igienica e di tutte le indicazioni normative nazionali ed europee;
- utilizzo di mascherine monouso che coprano bocca e naso in caso di raffreddore;
- utilizzo di guanti per tutte le operazioni di manipolazione di prodotti che non subiscono cotture prima del servizio;
- all'interno di ciascuna zona operativa in cui è suddiviso il centro di cottura non deve esservi lavorazione contemporanea di cibi cotti e crudi nonché di cibi di genere diverso.

Art. 9 - Trasporto e consegna pasti

Il trasporto e la consegna dei pasti presso il domicilio degli utenti e il Centro Diurno Anziani sono effettuati dal personale dell'operatore economico che gestisce per conto del Comune di Legnago tale servizio.

I contenitori di trasporto devono essere tali da rispondere ai requisiti previsti dai Regg. CE relativi alla qualità degli imballaggi e dall'art. 31 del D.P.R. 327/80 e rispettare lo "Schema di Piano di Autocontrollo Haccp in Monoporzione per la distribuzione dei pasti veicolati per gli anziani a domicilio" approvato con le "Linee di indirizzo per la Ristorazione nelle strutture assistenziali extraospedaliere" di cui alla DGRV n. 161 del 22.02.2022. I contenitori devono essere in numero sufficiente da garantire la continuità delle prestazioni.

Art. 10 - Modalità di raccolta delle prenotazioni

In nessun caso il Comune interverrà nella fase di prenotazione del pasto che dovrà essere gestita direttamente dal Fornitore. Gli ordini dovranno essere raccolti dal Fornitore, con le modalità e gli strumenti che verranno concordati prima dell'inizio del servizio. Detti strumenti dovranno essere forniti dalla Ditta (es. schede di prenotazione, ecc.).

Art. 11 – Vigilanza, analisi e controlli

Fatto salvo che i controlli igienico-sanitari e nutrizionali sono di competenza del SIAN dell'Azienda ULSS di competenza, il Committente si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento, direttamente o a mezzo di propri delegati, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea ed opportuna, anche avvalendosi di propri esperti.

Il Fornitore è tenuto a conservare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno così come del pasto sostitutivo del menu di base, qualora fossero intervenute delle variazioni, presso il centro di cottura.

Il Fornitore è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il

personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.

Il Comune vigilerà sul servizio per tutta la durata del contratto con le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.

Art. 12 - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo, risultante dal ribasso unico percentuale sul costo per singolo pasto posto a base d'asta presentato dal Fornitore in fase di gara, sarà effettuato dietro presentazione di regolari fatture elettroniche mensili, accompagnate da un dettagliato rendiconto dell'attività eseguita nel periodo oggetto di fatturazione (con modalità da concordarsi con gli uffici comunali), redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Legnago – (C.F. 00597030238) – Via XX Settembre n. 29 – 37045 Legnago e riporteranno il c/c dedicato ed il codice CIG attribuito.

Per l'emissione delle stesse dovrà essere riportato il seguente **Codice Univoco Ufficio (PA)** del Comune di Legnago: **S741BI**.

Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. n. 36/2023 e fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessita per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari anche nei confronti di subappaltatori e subcontraenti ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n° 136 e s.m. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Legnago dichiarerà al contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.

Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il C.I.G. comunicato dal Committente.

Art. 14 - Revisione periodica dei prezzi

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano il seguente indice:

- Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT.

La stazione appaltante monitora l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice annualmente al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.

Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

Ai contratti di appalto si applicano le disposizioni dell'allegato II.2 bis al codice dei contratti.

A decorrere dal secondo anno contrattuale è previsto un **meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto** all'indice inflattivo ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), che deve essere supportato da idonea documentazione probatoria. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtù del meccanismo ordinario di adeguamento del prezzo del contratto non è considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

All'esito della conduzione di apposita istruttoria l'Amministrazione risconterà la richiesta entro 30 giorni salva la necessità di richiedere integrazioni e/o chiarimenti.

Art. 15 - Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

È ammesso il subappalto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 16 – Penalità

Fatta salva l'applicazione dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 22 del presente capitolato relativo alla risoluzione del contratto, il committente, a garanzia del regolare adempimento del servizio affidato, può applicare, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le seguenti penali:

a) Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali:

- 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: per ritardo nell'avvio del servizio, a decorrere dalla data prevista dal committente, per ogni giorno di ritardo;
- 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale: per ritardo nell'attivazione del servizio nei confronti degli utenti, rispetto ai tempi e alle modalità indicati dai Servizi Sociali del Comune, per ogni giorno di ritardo;

b) Inadempimento/ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali:

- 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale: nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente capitolato e specificatamente riguardo a:
 - Qualità delle derrate non rispondenti per qualità merceologica ed organolettica e non rispondenti per stato fisico, batteriologico, bromatologico e parassitologico;

- Grammatore dei cibi e numero di razioni non corrispondente a quanto previsto dal contratto;
 - Menù non rispondenti alla tabella dietetica approvata;
 - Mancato rispetto delle temperature di sicurezza;
 - Contenitori non conformi a quanto previsto dal capitolato;
 - Ritrovamento di corpi estranei nei cibi.;
- tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'importo netto contrattuale, in misura giornaliera, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti, per ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dalla normativa, dal capitolato e dall'offerta tecnica.

Per quanto riguarda il procedimento relativo all'applicazione delle penali si rinvia, per quanto compatibile, all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Gli importi addebitati a titolo di penale saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati e, in caso di incapienza, mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente ricostituita dall'appaltatore nella sua integrità.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

La stazione appaltante può risolvere il contratto senza limiti di tempo se si verificano una o più delle condizioni previste dall'art. 122, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante risolve il contratto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il contratto d'appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'art. 10 dell'allegato II.14.

Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali le seguenti fattispecie:

- a) cessione del contratto;
- b) sospensione unilaterale, interruzione o mancato svolgimento delle prestazioni relative al servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) impiego di personale privo dei requisiti professionali previsti dal capitolato;
- d) impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire le prestazioni relative al servizio;
- e) gravi irregolarità nello svolgimento del servizio, con particolare riferimento ai rapporti con gli utenti;
- f) violazioni dell'obbligo di riservatezza in materia di trattamento dei dati personali;
- g) mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
- h) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora, al di fuori di quanto sopra indicato, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore, si applica la disposizione di cui all'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti; tali somme sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e di eventuali altre somme dovute dall'appaltatore.

Art. 18 – Recesso

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi e secondo le disposizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante ha diritto di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in L.7 agosto 2012, n. 135, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 19 - Assicurazioni

La gestione del servizio si intende esercitata a completo rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità.

La Ditta aggiudicataria è quindi tenuta a dotarsi e trasmettere al Comune, prima della firma del contratto, polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/RCO che preveda come terzo anche l'Amministrazione Comunale e con massimale riferito specificamente all'appalto non inferiore ad € 1.000.000,00 per ogni sinistro.

Il contratto assicurativo dovrà prevedere:

- l'inclusione nella polizza della garanzia "refezione, somministrazione cibi e bevande" ;
- l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio e nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta appaltatrice.

Nella garanzia della polizza R.C.O. si dovranno comprendere tutti i dipendenti, indipendentemente dalla tipologia contrattuale

Art. 20 – Cauzione definitiva

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva a favore della Stazione appaltante, il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Stazione appaltante che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le eventuali ulteriori conseguenze di legge a carico dell'aggiudicatario.

La garanzia definitiva copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La garanzia definitiva è costituita dall'aggiudicatario secondo le prescrizioni dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste dall'art. 106 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 — Personale

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di igiene relative alla somministrazione pasti e le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, l'impresa dovrà effettuare attività di formazione del personale in materia di igiene e di corretta prassi operativa come previsto dalla norme vigenti, nonché di corrette metodiche di cottura relativi a piatti e derrate.

Al Comune dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità:

- a. il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale i responsabili comunali potranno rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte;
- b. nominativo e recapito del referente del centro di cottura;

Sarà cura della Ditta aggiudicataria comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto sopra richiesto.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'Ente committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Il Fornitore è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti o, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data di presentazione dell'offerta, per il livello e nella località di svolgimento del servizio, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, accertata dall'Ente appaltante o segnalata dal competente Ispettorato dei Lavoro e/o dagli istituti competenti, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare una adeguata trattenuta sui corrispettivi dovuti, previa diffida alla Ditta appaltatrice a corrispondere, entro un breve termine, quanto ancora dovuto ovvero a definire la vertenza insorta, senza che possa essere per tutto ciò avanzata dalla Ditta stessa alcuna pretesa a titolo di risarcimento danni o per pagamento di interessi in ordine alla somma trattenuta a titolo cautelativo ovvero per qualunque altra ragione o causa.

La somma trattenuta sarà pagata solo quando l'Ente previdenziale o assistenziale creditore avrà comunicato l'ottemperanza della Ditta alle disposizioni di legge.

Art. 22 – Trattamento dati personali

L'Affidatario verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Comune di Legnago.

Il Responsabile del Trattamento, che deve presentare garanzie sufficienti per la messa in atto di misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, ha il

compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

L'art. 28, comma 3, del Regolamento (UE) 2016/679 impone che i trattamenti da parte di un Responsabile del Trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri che vincoli il Responsabile del Trattamento al Titolare del Trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del Trattamento.

La nomina è da intendersi valida per tutta la durata del contratto principale relativo al servizio oggetto dell'affidamento che vincoli l'Affidatario al Titolare del Trattamento. L'Affidatario sarà nominato Responsabile del Trattamento dei dati degli utenti che saranno raccolti e trasmessi dal Comune di Legnago in qualità di Titolare del Trattamento.

Art. 23 - Patto di integrità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" che reca un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti, approvato dalla Stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 06.02.2019.

Pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà sottoscritto dalle parti contraenti.

In sede di gara l'operatore economico partecipante deve dichiarare di accettare l'applicazione del "Patto di Integrità" alla procedura.

Art. 24 – Disposizioni anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, con decorrenza dall'entrata in vigore dell'aggiunto comma 16-ter in parola, è fatto divieto alla Ditta appaltatrice di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

La violazione di quanto previsto dal comma citato determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture del comune o al servizio dello stesso, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quello del Comune di Legnago, approvato con delibera di G.C. n. 151 del 26 settembre 2023, resi disponibili sul sito internet www.comune.legnago.vr.it, sez. amministrazione trasparente\disposizioni generali\atti generali.

La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 25 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente capitolato speciale sono applicabili le disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del committente, nonché il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con il D. Lgs. 36/2023, le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento al rispetto della normativa concernente i trasporti pubblici ed il possesso dei requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Troveranno applicazione, inoltre, tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando di gara che qui si intendono integralmente richiamate.

Art. 26 - Sottoscrizione e spese del contratto

L'aggiudicatario – una volta dichiarata l'aggiudicazione definitiva in suo favore - è tenuto a produrre la documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto nel termine indicato dal Comune.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 27 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente all'applicazione del contratto o del presente capitolato resta intesa tra le parti la competenza esclusiva del Foro di Verona.